



DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE, ALCOLI E TABACCHI

Prot. 456899/RU

Roma, 14 dicembre 2020

A: Direzioni Territoriali

Uffici delle dogane

e, p.c. A: Direzione Accise – Energie ed Alcoli

Direzione Organizzazione e Digital
Transformation

Unione Energie per la Mobilità

Assocostieri

Assopetroli

ENI

OGGETTO: Comunicazione telematica dei dati degli scontrini ai sensi della determinazione prot. n. 58050 del 18 febbraio 2020. Precisazioni.

Com'è noto, con la circolare 7 del 14 maggio 2020, sono state definite le modalità di comunicazione telematica da parte dei depositari autorizzati dei dati degli scontrini emessi dai sistemi di misurazione delle autobotti o delle bettoline, per riscontrare le quantità di gasolio e di olio combustibile fluidissimo destinate alla navigazione marittima.

Al riguardo, con la circolare 2/D del 21 marzo 2019 era stato, tra l'altro, chiarito che i sistemi di misurazione di nuova installazione sono muniti di compensazione a 15°C della quantità in volume erogata, mentre resta ferma la possibilità per il depositario mittente di avvalersi di sistemi di misurazione privi di compensazione, a condizione che gli stessi siano stati posti in opera anteriormente al 1° aprile 2019 e per i quali ricorrano le condizioni di cui alla circolare 6/D del 22 marzo 2016^[1].

In particolare, nel rispetto della predetta disposizione, possono continuare ad essere utilizzati, senza adeguamenti tecnici, i sistemi di misura con testata meccanica e quelle con testata elettronica installati sulle autobotti e sulle bettoline anteriormente al 1° aprile 2019.

Va da sé che per gli scontrini emessi dai predetti sistemi di misura privi di compensazione,

^[1] Vale a dire, che continuino ad operare nel rispetto delle previste tolleranze metrologico - legali e che non siano rimossi, per qualsiasi motivo, dal luogo di installazione.



DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE, ALCOLI E TABACCHI

i dati sui quantitativi riforniti nonché quelli di lettura del misuratore ad inizio ed alla fine del rifornimento di cui, rispettivamente, ai campi 14, 34, 35 della predetta comunicazione telematica, non potranno che essere espressi in litri ambiente.

Per le testate meccaniche più risalenti, aventi accuratezza pari o superiore ai misuratori MID ma non munite di totalizzatore progressivo degli scarichi, nell'invio del dato degli scontrini per ogni rifornimento, la lettura del misuratore ad inizio sarà indicata a zero e quella alla fine sarà coincidente con la quantità erogata.

Parimenti, non si rende necessaria l'integrazione degli scontrini cartacei emessi dai sistemi di misurazione purché l'identificazione del misuratore, il giorno di rifornimento, la targa dell'autobotte o della bettolina⁽²⁾ siano debitamente inseriti dal depositario nella comunicazione telematica di che trattasi, utilizzando, rispettivamente, i campi 20, 21 e 36 a tal fine dedicati.

Infine, a chiarimento di ulteriori quesiti pervenuti con riferimento alla predetta circolare 7/2020, si chiarisce quanto segue:

- la “*data di movimentazione*” di cui al campo 3 è la data di estrazione dal deposito del prodotto energetico a cui lo scontrino si riferisce;
- la “*densità a 15°C*” di cui al campo 15 è quella rilevata all'estrazione dal deposito ed indicata sul documento fiscale a scorta della spedizione;
- la “*data dello scontrino*” di cui al campo 21 è la data che risulta dallo scontrino emesso dal sistema di misura ovvero quella del giorno di rifornimento come sopra indicata dal depositario nella comunicazione telematica;
- la “*denominazione ovvero identificativo della nave destinataria del prodotto utilizzato ai fini dell'Automatic Identification System (AIS)*” di cui al campo 24 è il nome della nave rifornita ovvero il suo codice International Marine Organization - IMO
- la “*targa della bettolina o dell'autobotte*” di cui al campo 36 è la targa del mezzo su cui è ubicato il misuratore che ha emesso lo scontrino.

Codeste Direzioni territoriali sono pregate di assicurare la diffusione dei presenti chiarimenti presso i depositi fiscali di rispettiva competenza, al fine del corretto assolvimento dell'obbligo di invio della comunicazione telematica in oggetto indicata a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2021.

IL DIRETTORE CENTRALE
Maurizio Montemagno
firma autografa⁽³⁾

² Cfr art.2, comma 2 della determinazione prot.30354/2018

⁽³⁾ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.